



# Regione Lombardia

## IL CONSIGLIO

### Il Presidente

Protocollo CRL.2025.0015194 del 21/10/2025

Ai Signor Presidente  
della Commissione consiliare II

Ai Signor Presidente  
della Commissione consiliare I

e, p.c. Ai Signori Presidenti  
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti  
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Ai Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

### **Oggetto: PDL n. 140 DI INIZIATIVA CONSILIARE**

**“Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 – Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” – aggiunta articolo 5 bis “Istituzione della Fondazione lombarda per le vittime di reati”**

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Fragomeli, Majorino, Borghetti, Casati, Bussolati, Ponti, Rozza, Astuti, Piloni, Bocci, Negri, Scandella, Vallacchi, Cominelli, Carra)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare I a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

**PROGETTO DI LEGGE N. 140**

di iniziativa dei Consiglieri: Fragomeli, Majorino, Borghetti, Casati, Bussolati, Ponti, Rozza, Astuti, Piloni, Bocci, Negri, Scandella, Vallacchi, Cominelli, Carra, Romano

---

**“Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 – Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” – aggiunta articolo 5 bis “Istituzione della Fondazione lombarda per le vittime di reati”**

---

PRESENTATO IL 16/10/2025

ASSEGNATO IN DATA 21/10/2025

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE II

CONSULTIVA I

### Relazione Illustrativa

La Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie attribuzioni riconosciute dall'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, è impegnata da anni nella promozione di un sistema integrato di sicurezza, solidarietà e tutela sociale rivolto in particolare alle persone in situazioni di vulnerabilità, incluso chi subisce le conseguenze di reati dolosi gravi. A ciò si affianca l'azione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, istituito ai sensi della l.r. 22/2018, quale figura di promozione dei diritti delle vittime, monitoraggio dei fenomeni vittimologici e raccordo tra le istituzioni, la società civile e le stesse vittime.

Anche questa proposta di legge intende attuare la tutela degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Il D. Lgs. n. 212/2015, che ne dà attuazione, riconosce alle vittime di reato un diritto generale a ricevere assistenza, protezione e sostegno, promuovendo la responsabilità delle istituzioni pubbliche a garantire un aiuto efficace, rispettoso della dignità e della condizione specifica delle vittime.

L'introduzione, con modifica alla legge regionale 06/2015, di un articolo che istituisca la "Fondazione lombarda per le vittime di reato", costituirà uno strumento aggiuntivo, volto a raccordare e rafforzare una rete già operativa, muovendosi nel rispetto delle competenze istituzionali già riconosciute e collaborando stabilmente con il Garante delle vittime di reato.

La Fondazione, ispirandosi ai principi di solidarietà, sussidiarietà e universalità, opererà senza fini di lucro. Interverrà a favore delle vittime di reato doloso grave (ivi incluse violenze, omicidi, gravi lesioni, gravi reati contro donne, minori e soggetti vulnerabili) e dei loro familiari, per affrontare le conseguenze immediate e favorire il superamento del trauma subito.

L'istituzione di una Fondazione regionale risponde principalmente all'obiettivo di mettere a sistema e potenziare la solidarietà che il popolo lombardo, nelle sue espressioni civiche e istituzionali, già testimonia, garantendo interventi tempestivi – anche economici – in favore delle vittime e dei loro familiari, soprattutto nei primi, delicati momenti successivi all'evento. La partecipazione di enti pubblici e privati, attraverso la Fondazione, permette di valorizzare energie e risorse diffuse, mobilitando in modo integrato la comunità lombarda nel suo complesso.

Gli strumenti già esistenti attivati in questi anni da Regione Lombardia, pur efficaci in molte situazioni, mostrano margini di ulteriore rafforzamento su almeno tre fronti:

- Tempestività nella risposta ai bisogni emergenziali, che spesso non possono attendere l'iter processuale o amministrativo ordinario.
- Universalità dell'accesso, garantendo la protezione e l'assistenza anche a vittime di reati non specificamente coperte da fondi nazionali o interventi categoriali.
- Sussidiarietà rispetto ad azioni già previste da Stato e altri enti, evitando sovrapposizioni ma potenziando la capacità di risposta del sistema regionale.

Le esperienze maturate in altre regioni, in primis la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, dimostrano come la creazione di enti con una propria personalità giuridica e strutturata partecipazione pubblica e privata consenta di intervenire in modo tempestivo e adeguato in favore di chi ha subito profonde conseguenze, materiali e morali, da reati dolosi gravi, rispondendo con efficacia laddove la macchina amministrativa ordinaria o i fondi nazionali risultano insufficienti o troppo lenti.

la Fondazione dovrà garantire il proprio sostegno a vittime di reati gravi e gravissimi, quali ad esempio: femminicidi; omicidi consumati e tentati; gravi maltrattamenti in famiglia; violenza di genere anche in ambito extra-familiare; stalking; violenza e abusi su minori; reati a sfondo sessuale; rapine, aggressioni.

Il sostegno si dovrà concretizzare per far fronte a spese sanitarie, psicoterapeutiche o di cura e assistenza tanto delle vittime che dei loro figli o familiari; per sostenere i percorsi di studio, socialità e recupero di una quotidianità normalizzante dei bambini e ragazzi coinvolti; per appoggiare percorsi di autonomia personale, abitativa e lavorativa nei casi di vittime vulnerabili di reati gravi, ed in particolar modo di donne in uscita da percorsi di violenza accompagnate dai servizi; per acquistare o ripristinare i beni materiali necessari alle vittime che devono ricominciare nel quotidiano, una vita normale.

L'articolato prevede di aggiungere dopo l'articolo 5 della legge regionale 06/2015, che disciplina i servizi di polizia locale e promuove politiche integrate di sicurezza urbana, di inserire un nuovo articolo 5-bis. Questo articolo autorizzerebbe la Regione Lombardia a istituire o a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla creazione di una fondazione denominata "Fondazione lombarda per le vittime dei reati". La partecipazione della Regione sarebbe subordinata al riconoscimento della personalità giuridica della fondazione, alla previsione statutaria che consenta l'ingresso successivo di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, e all'impegno della fondazione a perseguire, senza fini di lucro, le finalità specificate.

La fondazione avrebbe come scopo principale l'intervento a favore delle vittime di reati dolosi, inclusi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e locali, nel caso in cui da tali reati subiti sul territorio regionale o da persone residenti in Lombardia derivi la morte o un danno grave. L'intervento si concretizzerebbe su richiesta del sindaco del comune dove è avvenuto il fatto o del comune di residenza della vittima, mirando a contenere tempestivamente le situazioni di disagio personale e sociale causate dal reato alla vittima o ai suoi familiari. Tuttavia, la fondazione non potrebbe intervenire qualora emerga che la vittima sia stata complice nel comportamento criminoso, con la possibilità di richiedere il recupero delle somme eventualmente erogate.

Il presidente della Regione sarebbe delegato a compiere ogni atto per perfezionare la partecipazione regionale alla fondazione, esercitando i diritti di fondatore in prima persona o tramite un assessore delegato. La Giunta regionale provvederebbe a nominare i rappresentanti della Regione negli organi della fondazione secondo lo statuto, e parteciperà alla costituzione del fondo di dotazione, determinando l'entità della partecipazione in base agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio. Infine, la Regione potrà assegnare un contributo annuale per coprire le spese di funzionamento e le attività della fondazione, sempre nei limiti delle disponibilità autorizzate dal bilancio regionale.

In sintesi, questa proposta mira a creare uno strumento istituzionale capace di dare un supporto immediato e concreto alle vittime di reati gravi, fondando la sua operatività su un modello associativo che coinvolge la Regione, enti locali e soggetti privati, nell'ottica di una solidarietà diffusa e sistemica.

## **PROGETTO DI LEGGE**

***“Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 – Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” – aggiunta articolo 5 bis  
“Istituzione della Fondazione lombarda per le vittime di reati”***

## **Articolo 1**

### **(Aggiunta dell'art. 5 bis alla l.r. 6/2015 - Istituzione della Fondazione lombarda per le vittime dei reati)**

*Dopo l'art. 5 della legge regionale 06/2015, Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana, si inserisce il seguente art. 5bis:*

1. La Regione Lombardia è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione lombarda per le vittime dei reati", in conformità con la legge regionale 50/1986.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:
  - a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
  - b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
  - c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.
3. In conformità con l'articolo 4 della l.r. 50/1986, ogni anno la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione, d'intesa con il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato in relazione alle funzioni a questo riconosciute dall'art. 3 della legge regionale 22/2018.
4. La Fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La Fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della Fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La Fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la Fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.
5. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per costituire, unitamente ai comuni capoluogo e ad altri soggetti pubblici e privati, la Fondazione di cui al comma 1, previa delibera di giunta, a sottoscrivere l'atto costitutivo.
6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Lombardia sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.
7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.
8. La Regione concorre alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione lombarda per le vittime dei reati, con una somma di euro 300 mila. La Regione partecipa annualmente al fondo di gestione della

Fondazione, in base alle richieste della Fondazione stessa e nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

## **Articolo 2**

### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri relativi alla costituzione del fondo di dotazione di cui all'Art.1, comma 8, quantificati in euro 300.000 per l'anno 2025, si fa fronte con l'incremento di euro 300.000 della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione di euro 300.000 per l'anno 2025 della Missione 20 "fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Gli oneri relativi alla partecipazione annuale al fondo di gestione di cui all'Art.1, comma 8 e alle spese di funzionamento di cui all'Art. 1, comma 9, vengono stabiliti in base alle richieste della Fondazione e determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

## **Articolo 3**

### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

